

Bruxelles, 5 ottobre 2023
(OR. en)

13424/23

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0217(NLE)**

**POLCOM 205
SERVICES 43**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 343 final
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa a un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali degli architetti - Adozione

1. Il 19 luglio 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Consiglio in oggetto (doc. 11525/22 + ADD 1).
2. Il 31 agosto 2022 la presidenza ha distribuito una proposta di compromesso (doc. WK 11267/22), che è stata approvata dal comitato della politica commerciale - esperti (Servizi e investimenti) il 7 settembre 2022.
3. Il 6 settembre 2023 la Commissione ha informato il comitato della politica commerciale - esperti (Servizi e investimenti) che le traduzioni dell'accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali degli architetti in tutte le lingue ufficiali erano state concordate con il Canada.

4. Alla luce di quanto precede e fatta salva la conferma da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti, si invita il Consiglio a:
- adottare la decisione del Consiglio, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 11527/22 + ADD 1;
 - disporre che la decisione del comitato misto CETA per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali figurante nel documento 11527/22 ADD 1, una volta adottata, sia pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e a
 - prendere atto del fatto che il Parlamento europeo sarà informato ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE e che la decisione del Consiglio gli sarà trasmessa.
-